

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## XV LEGISLATURA

### GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 17 APRILE 2007  
71<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
**SALVI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i diritti e le pari opportunità Donatella Linguiti, per la giustizia Maritati e Scotti.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

*Omissis*

#### (1447) **Riforma dell' ordinamento giudiziario**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 aprile scorso.

Il presidente **SALVI** ricorda che nella seduta precedente era stata svolta la relazione introduttiva.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore **D'AMBROSIO (Uliv)** esprime una valutazione complessivamente favorevole sulle linee generali dell'articolato proposto dal Governo, che modifica e integra il decreto legislativo n. 160 del 2006, la cui operatività è stata sospesa dalla legge n. 269 dello scorso anno fino al prossimo 31 luglio.

Egli si sofferma in primo luogo sui nuovi meccanismi di reclutamento, esprimendo apprezzamento per il fatto che ai tre tradizionali temi di carattere teorico previsti per le prove scritte del concorso - diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo - si sia aggiunta una quarta prova di carattere tecnico-pratico.

Parimenti apprezzabili sono le norme sui requisiti per la partecipazione al concorso, che in sostanza stabiliscono una doppia platea, la prima qualificata dall'esperienza professionale, rispetto alla quale la prova di reclutamento si configura come un concorso di secondo grado, e la seconda formata dai neolaureati più preparati e brillanti.

A questo proposito egli ritiene che, mentre per la seconda categoria di candidati sarebbe opportuno stabilire un limite di età abbastanza stringente, ad esempio ventisette anni, per gli altri sarebbe opportuno non stabilire alcun limite di età, in modo da non privare la magistratura dell'apporto di preziose esperienze maturate nella professione forense o nel servizio pubblico.

L'oratore esprime poi apprezzamento per l'introduzione delle valutazioni quadriennali di professionalità.

Nel condividere la distinzione tra valutazioni positive, non positive e negative, e il fatto che dopo due valutazioni negative consecutive il Consiglio superiore della magistratura possa deliberare, sentito l'interessato, la sua dispensa dal servizio, egli osserva però che, trattandosi comunque di soggetti che hanno mostrato di poter superare il concorso e la prima verifica, sarebbe opportuno valutare l'opportunità di attribuire al Consiglio superiore la possibilità di disporre il passaggio del magistrato ai ruoli amministrativi dell'organizzazione giudiziaria.

Per quanto riguarda i criteri della valutazione di professionalità, il senatore D'Ambrosio rileva l'opportunità di modificare la formulazione del criterio di cui alla lettera a) del comma 2 del novellato articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006, nel senso di sostituire all'ambiguo termine "capacità" quello più preciso di "preparazione giuridica".

Per quanto riguarda poi gli elementi che devono concorrere alla formazione della valutazione, egli segnala, con particolare riferimento alla lettera f) del comma 5 della predetta novella dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 che, per quanto riguarda i magistrati del pubblico ministero, accanto alle valutazioni dei Capi ufficio delle procure di appartenenza, può essere utile acquisire quelle dei Presidenti dei tribunali, dal momento che sono spesso proprio i magistrati giudicanti a poter fornire una valutazione sulle qualità del pubblico ministero per quanto riguarda l'attività dibattimentale.

Il senatore D'Ambrosio sottolinea poi la necessità che il regolamento ministeriale specifichi con estrema puntualità le caratteristiche del controllo di gestione di cui al comma 17, sempre dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 160.

L'oratore si sofferma quindi sulla novella dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 160, e in particolare sul comma 2, che stabilisce che i magistrati ordinari al termine del tirocinio non sono di norma destinati a svolgere le funzioni requirenti e quelle di giudice presso la sezione dei giudici singoli per le indagini preliminari, mentre il successivo comma 3 prevede un'eccezione a tale esclusione in caso di comprovate esigenze di servizio.

Egli condivide la filosofia che ispira la disposizione del comma 2, ma ritiene che debba essere espressa in modo più rigoroso, in primo luogo eliminando l'eccezione di cui al comma 3, e in secondo luogo chiarendo che il giovane magistrato, oltre che alle funzioni requirenti, non possa essere assegnato ad alcuna funzione monocratica.

Egli ritiene che non sia corretto che il giovane magistrato formi la propria esperienza a scapito dei cittadini, che hanno diritto, qualora siano giudicati da un giudice unico e non da un collegio, a trovarsi di fronte un magistrato che abbia maturato un'adeguata esperienza.

Per quanto riguarda poi le esperienze che devono essere maturate per l'assegnazione alle funzioni requirenti, egli ritiene che quella stessa esigenza di non appiattire la mentalità del pubblico ministero su quella caratteristica del *modus operandi* della Polizia, esigenza che giustifica il rifiuto alla separazione delle carriere, dovrebbe indurre ad assegnare alle funzioni requirenti solo giovani magistrati che abbiano già maturato dialetticamente, all'interno dell'attività di collegio, la sensibilità propria del magistrato verso le esigenze e i diritti della difesa.

Pertanto, egli ritiene che anche quando vi siano gravi carenze negli organici di procure o di uffici di giudici monocratici, la risposta giusta sia quella di assegnare d'ufficio ad essi magistrati che abbiano maturato una certa esperienza.

L'oratore esprime quindi vivo apprezzamento per la norma sulla temporaneità degli incarichi direttivi, e ritiene che tale norma non debba prevedere eccezioni, neanche in via di norma transitoria.

Il senatore D'Ambrosio conclude quindi riservandosi di valutare, alla luce del dibattito, la presentazione di emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*Omissis*

*La seduta termina alle ore 14,47.*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## XV LEGISLATURA

### GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 18 APRILE 2007  
**72<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**SALVI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maritati e Scotti.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **D'AMBROSIO(Ulivo)**, ad integrazione del suo intervento di ieri, ravvisa una possibile disparità di trattamento tra alcune categorie di soggetti ammessi al concorso per esami ai fini dell'accesso in magistratura. In particolare l'oratore rileva che, mentre i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un concorso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali possono accedere immediatamente al concorso, gli avvocati iscritti all'albo - per poter accedere al concorso - devono aver esercitato la professione per almeno tre anni e non devono essere incorsi in sanzioni disciplinari. Il senatore invita quindi il Governo a riflettere sull'opportunità di correggere tale anomalia.

Il presidente **SALVI** rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

*Omissis*

*La seduta termina alle ore 15.*